REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Salvatore Chiazzese Presidente

Dott. Francesco Antonino Cancilla Consigliere – rel. ed est.

Dott. Gaspare Rappa Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 149/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69487** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

DIMAURO CARMELO (cod. fisc. DMRCML49S26I754O), elettivamente domiciliato in Palermo, Viale Libertà n. 171, presso lo studio dell'avv. Giovanni Immordino, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Immordino giusta procura in calce alla copia notificata dell'invito a dedurre

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 marzo 2025, il relatore, Cons. Francesco Antonino Cancilla, il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Marco Cavallaro, e l'avv. Giovanni Immordino per il convenuto

FATTO

I)- La Procura Regionale in atto di citazione ha premesso che con comunicazione della Ragioneria Generale della Regione siciliana veniva segnalata un'ipotesi di danno erariale connesso al

riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 14/2022 del Tribunale di Siracusa – Sezione lavoro, avente ad oggetto le differenze retributive dovute al dott. Tamburella Enrico per lo svolgimento di mansioni superiori presso il Centro per l'impiego di Siracusa afferente al Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative.

La Procura ha sottolineato che l'esposizione debitoria è scaturita dalla soccombenza giudiziale dell'Amministrazione regionale, poiché al dott. Tamburella venivano assegnate -in maniera continuativa e stabile per un quadriennio- diverse mansioni tipiche del ruolo dirigenziale della Regione siciliana all'interno del servizio XVII- Centro per l'impiego di Siracusa. Dalla citata sentenza n. 14 del 2022 del Giudice del Lavoro di Siracusa, in particolare, emerge che nel corso degli anni il Tamburella aveva ricevuto ben cinquantasei deleghe aventi ad oggetto, fra l'altro, anche la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga e la rappresentanza esterna dell'ufficio oltre che la gestione del personale.

Il Giudice del Lavoro ha pertanto qualificato la natura dirigenziale delle mansioni svolte di fatto dal dipendente Tamburella, nonché il loro carattere prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. Per l'effetto, il Tribunale ha condannato l'amministrazione al pagamento delle differenze retributive per un esborso complessivo di euro 155.081,02, che -secondo il Pubblico Ministero- è eziologicamente riferibile soltanto per la metà al convenuto Dimauro, quale Direttore del summenzionato Centro per l'impiego, mentre per

l'altra metà il danno è ascrivibile ad altri dirigenti che hanno retto l'ufficio in differenti periodi.

2)- In citazione viene affermato che nella fattispecie vi è stata la palese violazione -da parte del dott. Carmelo Dimauro, quale direttore del Centro per l'impiego di Siracusa- del divieto di adibire il dipendente a mansioni superiori, che si ricava dal disposto dell'art. 52, comma 2, d.lgs. 165/2001, che prevede tassativamente inoltre i presupposti per il legittimo utilizzo dei lavoratori per mansioni superiori. Il d.lgs. 165 del 2001 consente soltanto con carattere di eccezionalità e temporaneità il ricorso ad una modifica oggettiva del contratto di lavoro con il dipendente; le alterazioni di mansioni sono *ex lege* consentite in un'ottica interinale e mai per colmare lacune stabili dell'organico.

3)- Il Procuratore regionale ha poi preso posizione in ordine alle deduzioni difensive.

a)- L'Ufficio Requirente ha dedotto l'irrilevanza delle tesi difensive circa la necessità di attendere nelle ipotesi di danno indiretto -come nella fattispecie- il giudicato civile, al fine di poter qualificare il danno quale certo ed attuale o addirittura quale condizione dell'azione di responsabilità amministrativa. Sul punto la Procura ha replicato che non esiste nessuna regola di pregiudiziale civile, penale od amministrativa, atteso che il giudizio sul danno erariale si svolge autonomamente sulle condotte eziologicamente efficienti, quando l'esborso è stato effettivamente effettuato dall'amministrazione in favore del terzo beneficiario di risarcimento.

b)- Viene poi ribadita l'affermazione di responsabilità erariale nei

confronti del dott. Dimauro. Ad avviso della difesa, sono imputabili allo stesso, infatti, gli atti adottati durante il suo servizio, in qualità di dirigente dell'ufficio, quali, in particolare, l'adozione dell'ordine di servizio n. 22 del 26/09/2011, con cui veniva affidata al dott. Tamburella la responsabilità sull'esame, sull'istruzione e sulla deliberazione degli ammortizzatori sociali in deroga; con lo stesso ordine si disponeva inoltre che il dott. Tamburella venisse collaborato da alcuni dipendenti. E' riferibile al dott. Dimauro anche la direttiva n. 6724 del 20/12/2011, con cui si conferiva al dott. Tamburella la delega alla rappresentanza esterna dell'ufficio ed all'organizzazione del lavoro pure in relazione a ferie e permessi del personale dell'U.O. II.

c)- Quanto all'elemento soggettivo, ad avviso dell'Ufficio Requirente, la violazione di un chiaro divieto di legge integra di per sé una colpa grave in capo all'agente. Nella fattispecie concreta in esame la colpa grave, che connota la condotta del dirigente del servizio dott. Dimauro, è ulteriormente corroborata dalla reiterazione e serialità della violazione dell'art. 52 d.lgs. 165 del 2001. Pertanto, costituiscono un esborso ingiustificato e, quindi, danno erariale le somme erogate in conseguenza della soccombenza giudiziale dell'Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, nei cui ruoli era inquadrato il dott. Tamburella, soccombenza cagionata dall'inescusabile e reiterata negligenza funzionale del dott. Dimauro Carmelo.

4)- Tanto premesso, la Procura regionale ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento dell'importo di euro 77.540,51, oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore della Regione Siciliana,

nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

II)- Con comparsa depositata il 29 luglio 2024 il convenuto ha replicato alle tesi del Pubblico Ministero.

1)- La parte convenuta ha preliminarmente evidenziato che con nota prot. entrata n. 43248 del 15.6.2022 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ha comunicato alla Regione Siciliana che è stato depositato il ricorso in appello avverso la sentenza in oggetto del Tribunale Lavoro di Siracusa n. 14/22 del 13.01.2022 . La difesa ha richiamato la giurisprudenza, secondo cui: "*l'azione contabile per danno erariale c.d. indiretto è proponibile solo una volta formatosi il giudicato, mentre il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dalla successiva data di emissione del titolo di pagamento in favore del terzo danneggiato. Ove invece il pagamento sia già intervenuto in un momento antecedente la formazione del giudicato, l'interesse ad agire e il decorso della prescrizione conseguono in ogni caso alla sopravvenuta definitività e incontrovertibilità della sentenza di condanna*" (Corte Conti, Lombardia n. 136/2016). Da ciò deriverebbe allo stato l'inesistenza del danno erariale nella vicenda in esame, poiché non si è formato il giudicato sulla summenzionata sentenza del Tribunale di Siracusa.

2)- La difesa si è poi soffermata sull'inesistenza degli atti attributivi delle mansioni superiori. Invero, spetta alla Corte dei Conti ogni valutazione autonoma sulla sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, poiché la sentenza civile non spiega alcuna efficacia di giudicato nel processo contabile, dove il dipendente

può far valere le sue ragioni al fine di escludere ogni responsabilità.

Ciò premesso, ad avviso della difesa, la sentenza del Giudice del Lavoro di Siracusa si fonda su una ricostruzione dei fatti molto imprecisa, ripresa integralmente nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, e sull'analisi di una serie di atti soltanto presuntivamente attributivi di mansioni.

a)- La parte convenuta, al riguardo, ha evidenziato che l'ordine di servizio n. 22 del 26/09/2011 non contiene una delega di funzioni dirigenziali. Il Dott. Dimauro si limitava a fissare, in funzione dei carichi di lavoro, uno spostamento della competenza alla trattazione della materia degli "Ammortizzatori sociali in deroga" dalla U.O. III (Ufficio Vertenze) alla U.O. II, soltanto disponendo con riguardo al Dott. Tamburella che egli *"n.q. di Responsabile del Procedimento, si occupi degli adempimenti relativi alla materia de qua*", coadiuvato da altri tre dipendenti della medesima U.O.

Il Tamburella, dunque, era soltanto responsabile del procedimento. A tal proposito, la difesa si è soffermata sulla differenza ontologica tra le "*funzioni istruttorie*" del responsabile del procedimento (ampiamente descritte nella L. n. 241/1990 e previste dal CCNL tra le mansioni dei funzionari direttivi D6) e le "*funzioni dirigenziali*" (in Sicilia. L.R. n. 10/2000); queste ultime, infatti, si sostanziano nell'organizzazione, direzione e controllo delle attività istruttorie svolte dall'ufficio affidato al dirigente. Solo a quest'ultimo si imputa anche la responsabilità formale e sostanziale dei conseguenti atti con efficacia esterna, tanto che un provvedimento, istruito e firmato dal responsabile del

procedimento, se non controfirmato dal dirigente, non potrebbe mai acquistare efficacia esterna.

b)- Viene sottolineato che il Dott. Dimauro, con nota n. 261/Dir del 27/04/2012, rilevato il prossimo pensionamento dal 1/3/2012 della dirigente della U.O. II – Sede e "*vista l'assenza di Dirigenti presso le UU.OO. di questa sede provinciale*", avocava a sé la reggenza ad interim di tale unità operativa, considerata "*l'urgenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa*", cumulando così la reggenza delle tre U.O. – Sede (I, II e III) e dei Centri per l'impiego di Siracusa, Augusta e Noto (che importavano ben 18 Recapiti territoriali). Nello stesso tempo il Dott. Dimauro era anche Presidente delle due Commissioni Provinciali di Cassa Integrazione Industria e Agricoltura presso la sede provinciale dell'INPS. La reggenza in capo al Dimauro implica che l'Unità operativa II non rimase priva di dirigente e che le relative funzioni dunque non potevano essere esercitate dal Tamburella.

c)- Successivamente, il Dott. Dimauro, trovandosi spesso costretto a recarsi fuori sede per far fronte alle suddette reggenze *ad interim,* con nota prot. n. 132/Dir del 19/02/2014 si limitava a delegare il Dott. Tamburella "alla firma di "Convenzioni" o "Protocolli d'intesa" con le Aziende o Organismi territoriali datoriali che intendono attivare dei "Tirocini formativi"", specificando che "la *presente delega farà parte integrante dei suddetti protocolli o convenzion*i". Per tali atti il Tamburella, dunque, era soltanto delegato per la firma. In proposito, la difesa richiama la giurisprudenza che distingue tra "delega di firma" e "delega di funzioni", precisando che la delega di firma, a differenza di

quella di funzioni, "*costituisce un semplice decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato ascrivibile all'organo delegante*" (per tutte, ex multis, Cass. civ., sez. VI, 13/12/2021 n. 39747). Nella realtà, infatti, i verbali, come ogni altra comunicazione verso l'esterno venivano trasmessi al Dipartimento Regionale sempre e soltanto dal Dirigente ad *interim* Dimauro con nota di trasmissione a firma dello stesso, il quale provvedeva altresì ad apporre un visto sul verbale redatto dal Tamburella.

d)- La difesa del convenuto ha aggiunto che, al di fuori degli atti sopra descritti, non si rinvengono nel presente processo altri atti imputabili all'odierno comparente, ai quali si possa ricollegare la presunta responsabilità per l'attribuzione di mansioni superiori al Dott. Tamburella. Gli altri atti menzionati nella sentenza del Giudice del Lavoro non hanno alcuna evidenza documentale nel presente processo e se ne conosce l'esistenza in forma indiretta attraverso le valutazioni di quel Giudice.

Ad avviso della difesa, poiché l'onere della prova grava sul Pubblico Ministero contabile, tale onere non può ritenersi assolto con la mera sintesi di tali atti – formali e scritti – da parte del Giudice del Lavoro, senza che sia stata data alcuna possibilità al convenuto di analizzarli nella loro concretezza e, quindi, di controdedurre sulla loro reale portata dispositiva.

3)- Viene poi prospettata la mancanza nell'elemento soggettivo. La difesa osserva che, così come risulta nella citazione, a causa della carenza di personale, il Dott. Dimauro aveva l'interim, oltre che delle

tre U.O. – Sede, anche dei Centri per l'impiego di Noto, Siracusa ed Augusta con i relativi Recapiti di competenza territoriale (ben 18 Recapiti territoriali) e la Presidenza per compiti istituzionali delle due Commissioni Provinciali di Cassa Integrazione Industria e Agricoltura presso la sede provinciale INPS.

La rilevata mancanza di dirigenti (non reperiti neppure con atti d'interpello) giustifica ampiamente la necessità di delegare ai differenti funzionari direttivi presenti presso le ricordate Unità Operative e Centri per l'Impiego (e non certo al solo Dott. Tamburella) la responsabilità istruttoria di determinati procedimenti e la firma di alcuni atti, che restavano comunque imputabili al Dirigente e non costituivano deleghe di "contenuto direttivo".

Il Dimauro ha quindi operato e delegato il Tamburella, al solo fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la prestazione dei servizi agli utenti (in funzione del buon andamento: art. 97 Cost.). Ciò esclude la possibilità di ravvisare l'elemento soggettivo della colpa (anche lieve), essendo innegabile che la via della delega (mai di funzioni dirigenziali) era l'unica soluzione possibile e necessaria per garantire in buon andamento e l'efficienza dell'Amministrazione di appartenenza.

Non vi è stata quindi alcuna violazione dell'art. 52, D.lgs. 165/2001, semplicemente perché nessun atto attributivo di mansioni dirigenziali (documentato o meno nel presente processo) è mai stato adottato dal Dott. Dimauro.

4)- Viene poi invocata la *compensatio lucri cum damno* ai sensi dell'art. 1,

comma 1-bis, L. n. 20/1994 (nel testo vigente, risultante dalla novella introdotta dal D.L. n. 78/2009). Pur ammettendo per assurdo l'esistenza di un danno alle casse regionali, si eccepisce il sicuro vantaggio ottenuto dall'amministrazione di appartenenza grazie all'adeguata organizzazione degli uffici privi di dirigenti da parte del dott. Dimauro. A questo si aggiunge il vantaggio conseguito dalla comunità amministrata, che ha continuato a usufruire di tutti i pubblici servizi affidati al Dott. Dimauro, nonostante le gravi carenze di personale.

5)- In conclusione, il convenuto ha chiesto di rigettare le domande attoree, dichiarandolo esente da qualsiasi responsabilità; in subordine, compensare il danno ed eventualmente esercitare congruamente il più ampio potere riduttivo.

III)- All'udienza del 18 settembre 2024 il Collegio ha disposto il rinvio all'udienza del 19 marzo 2025, onerando la parte più diligente a depositare almeno 10 giorni prima dell'udienza il dispositivo della sentenza che sarebbe stata pronunciata dalla Corte d'Appello relativamente all'appello avverso la summenzionata sentenza n. 14/2022 del Tribunale di Siracusa.

IV)- All'udienza del 19 marzo 2025, il Pubblico Ministero ha concluso come in atto di citazione, mentre l'avv. Giovanni Immordino, per il convenuto, ha confermato quanto dedotto in comparsa di risposta.

La causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

Le domanda attoree non possono trovare accoglimento.

1)- In via preliminare, vanno respinte le eccezioni poste dalla difesa del convenuto, che ha dedotto l'inesistenza del danno "certo e attuale" in conseguenza del fatto che la sentenza n. 14 del 2022 del Tribunale di Siracusa, da cui è derivato il pagamento configurato come danno erariale indiretto, è stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Catania; pertanto, secondo la difesa, l'obbligazione risarcitoria non si sarebbe perfezionata e non avrebbe acquisito concretezza a causa del fatto che la sentenza del giudice civile non è ancora passata in giudicato.

Il Collegio, per contro, ritiene di condividere il costante orientamento di questa Corte, che ha osservato che: *"Il danno erariale c.d. indiretto, secondo la configurazione tradizionale, consiste nelle somme che l'amministrazione è tenuta a risarcire, a seguito di un provvedimento giurisdizionale ovvero sulla scorta di un accordo transattivo, al terzo danneggiato da fatti e/o atti illeciti imputabili all'ente pubblico per do- lo o colpa grave dei suoi agenti. La decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità per danno erariale è stata da sempre oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale.* […] *I perduranti contrasti hanno trovato ricomposizione grazie all'ultimo arresto giurisdizionale delle Sezioni Riunite, con la sentenza n. 14, depositata in data 5.9.2011, nel giudizio per questione di massima rimesso dalla Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'appello* […]. *Il giudice contabile della nomofilachia ha focalizzato la distinzione tra il perfezionamento dell'obbligazione risarcitoria e l'insorgenza del danno erariale, censurandone la commistione effettuata in passato.* […] *L'attualizzazione del danno viene determinata infatti nella "destinazione di*

risorse finanziarie pubbliche (elettivamente da considerarsi sempre acquisite e destinate al soddisfacimento di interessi ed esigenze pubbliche) a finalità di ristoro privato connesso, quest'ultimo, ad un comportamento illecito della P.A. medesima, sottraendole così alla loro naturale vocazione di perseguimento di un interesse pubblico". Conseguentemente, è stato osservato che in mancanza di adempimento dell'obbligazione risarcitoria, l'azione di rivalsa nei confronti del presunto responsabile è da ritenersi inammissibile.

[…]

Pertanto, in ossequio al disposto di cui all'art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, le Sezioni Riunite hanno ravvisato che il dies a quo della prescrizione dell'azione risarcitoria per danno erariale indiretto deve essere individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, posto che solo in tale momento si configura l'evento dannoso consistente nel depauperamento del patrimonio dell'amministrazione ed il relativo danno assume i caratteri della concretezza, attualità ed irreversibilità.

Anche alla luce di tale risolutivo orientamento delle Sezioni Riunite, la giurisprudenza ha rivalutato, in ipotesi di danno indiretto, se la sussistenza dell'interesse ad esercitare l'azione di responsabilità per danno erariale presupponga necessariamente il passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'Amministrazione o se, piuttosto, debba ritenersi a tali fini idonea e sufficiente la sola sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva ed il relativo avvenuto pagamento. La più recente giurisprudenza […] lega l'insorgenza dell'obbligo di rivalsa e, dunque, l'esistenza di un interesse ad agire intestato alla Procura erariale al semplice fatto del risarcimento del terzo

danneggiato per il tramite del pagamento di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione interessata, prescindendo del tutto dal carattere di irrevocabilità o meno della sentenza, fondante il predetto pagamento.

[…] *Il danno erariale deve ritenersi certo quando risulti incontestabile nella sua realtà materiale ed attuale se sussistente al momento dell'esercizio dell'azione di responsabilità, rimanendo a tal fine irrilevante l'astratta possibilità che lo stesso possa in futuro essere risarcito o venir meno per cause esterne (Sez. II centr., n. 195/A/2004; n. 198/A/2004; n. 286/A/2003; n. 174/A/2001; Sez. III Centr., n. 440/2003). In altri termini, una cosa è l'attualità del danno, necessaria ai fini della configurazione dell'interesse ad agire, altra cosa è la sua definitività, non richiesta da alcuna norma, né dalla giurisprudenza contabile. Non può, pertanto, essere condiviso dal Collegio il principio, secondo cui la lesione del diritto di credito intestato all'ente pubblico difetta dei requisiti di certezza ed attualità in quanto l'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado potrebbe essere travolto nei successivi gradi di giudizio*" (ex plurimisi, si v. Corte dei Conti, sez. appello Regione siciliana, n. 474 del 2014).

Da ciò consegue l'ammissibilità dell'azione promossa dal Procuratore regionale, essendo indubitabile che la Regione siciliana ha versato un importo di euro 155.081,02 in favore di Tamburella Enrico per effetto della sentenza n. 14 del 2022 del Tribunale di Siracusa; è quindi irrilevante il fatto che tale sentenza non sia ancora passata in giudicato.

2)- Nel merito, le domande attoree vanno respinte per difetto dell'elemento soggettivo della colpa grave.

La costante giurisprudenza contabile ha affermato che, ai fini

dell'accertamento della colpa grave, occorre tenere conto del carattere "normativo" della stessa, che si sostanzia nella macroscopica violazione delle più elementari regole di prudenza, nella sprezzante inosservanza dei propri doveri, nella trascuratezza della tutela dell'interesse pubblico. Ciò implica un giudizio di disvalore che va effettuato in relazione alle concrete e specifiche fattispecie, sicché va operato un raffronto tra la condotta esigibile e quella in concreto tenuta dal soggetto agente. Tra i parametri oggettivi, che escludono la colpa grave, assume certamente rilevanza il livello di funzionalità dell'organizzazione, nel cui contesto si è trovato ad operare il presunto responsabile (cfr. Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 66 del 1997).

La valutazione della colpa grave deve essere pertanto svolta mediante un giudizio prognostico *ex ante* non solo alla luce delle norme primarie e secondarie e degli strumenti di conoscenza ed esperienza, di cui l'agente poteva disporre, ma anche del contesto organizzativo e funzionale in cui lo stesso ha agito. Ciò richiede un costante riferimento alla specificità della qualifica, alle mansioni svolte, al quadro normativo appunto e all'assetto organizzativo. Si dovrà dunque accertare la situazione gestionale, che richiede l'adempimento degli obblighi di servizio, e l'inesistenza di circostanze anomale che impediscano l'osservanza di tali obblighi o falsino la percezione dell'agente.

In breve, non ogni comportamento censurabile può configurare gli estremi della colpa grave, ma solo quelli contraddistinti da precisi

elementi qualificanti, che vanno accertati caso per caso dal giudice in relazione alle modalità del fatto, all'atteggiamento soggettivo dell'autore, al rapporto tra tale atteggiamento e l'evento dannoso, all'efficienza gestionale della struttura, alle circostanze di tempo e di luogo. L'accertamento va quindi condotto *ex ante*, evitando vincoli assoluti derivanti da sentenze penali o civili.

Da quanto sopra esposto consegue che va accuratamente considerato il livello di funzionalità dell'organizzazione, poiché il grado di colpevolezza richiesto è tanto più elevato, quanto minore è la funzionalità complessiva della realtà organizzativa, in cui l'illecito va a collocarsi.

Tale aspetto permette di valutare oggettivamente il complesso dell'organizzazione amministrativa, nel cui ambito si è inserito l'agire del convenuto, così da vagliare in concreto la ripartizione del rischio derivante dell'esercizio dell'attività amministrativa tra l'apparato e l'agente pubblico (cfr. Sez. giur. Sicilia n. 59/2021; sez. giur. Toscana n. 164/2024; sez. appello Regione siciliana n. 198/2022).

Ciò premesso, nella vicenda in esame va sottolineato che la grave carenza di figure dirigenziali non è stata contestata dal Pubblico Ministero ed è ammessa dalla stessa sentenza del Tribunale di Siracusa n. 14 del 2022, ove nella pag. 4 si constata che il dott. Dimauro aveva assunto l'*interim* di tre unità operative. Nella pag. 5 della medesima sentenza viene espressamente riconosciuto che: "*il dirigente, dott. Carmelo Dimauro, dovendo svolgere le mansioni dirigenziali e recarsi presso le sedi periferiche di altri Comuni della provincia, non poteva essere una*

presenza costante in ufficio". La vacanza del posto dirigenziale è poi constatata nella medesima sentenza nella pag. 6.

Inoltre, non è stata contestata dal Pubblico Ministero la circostanza ampiamente allegata dal convenuto, che ha evidenziato che proprio la mancanza di dirigenti (non reperiti neppure con atti d'interpello) aveva determinato l'esigenza improrogabile di delegare ai differenti funzionari direttivi presenti presso le Unità Operative e Centri per l'Impiego (e non al solo Dott. Tamburella) la responsabilità istruttoria di determinati procedimenti e la firma di alcuni atti. Il Dimauro, invero, -come dedotto dalla difesa e non contestato dalla Procura regionale- era anche responsabile dei Centri per l'impiego di Noto, Siracusa e Augusta con i relativi diciotto recapiti territoriali ed aveva anche la presidenza di due Commissioni provinciali per la cassa integrazione presso la sede provinciale dell'INPS.

Il Dottor Dimauro ha dunque operato in un contesto organizzativo contraddistinto da diffuse disfunzionalità, atteso che l'amministrazione era gravemente deficitaria di dirigenti, tanto che lo stesso convenuto ha dovuto coprire innumerevoli sedi. In tale quadro gestionale e organizzativo di estrema difficoltà e in molti casi di impossibilità ad espletare i compiti, che istituzionalmente erano intestati all'ente, il dottor Dimauro si determinava nel senso di consentire lo svolgimento delle funzioni mediante l'assegnazione di ulteriori mansioni ai funzionari direttivi. Tale condotta in un contesto fisiologico potrebbe risultare discutibile, ma in quel contesto specifico finiva per essere una condotta necessaria per garantire la continuità

dell'attività amministrativa.

In definitiva, secondo una valutazione prognostica effettuata *ex ante* e in relazione alle descritte specificità del peculiare contesto di riferimento e delle difficoltà gestionali, ammesse nella stessa sentenza n. 14 del 2022 del Tribunale di Siracusa, non si ravvisano -in capo al dott. Dimauro- nella fattispecie esaminata i tratti dell'inescusabile e massima negligenza e della manifesta superficialità nell'adempimento dei doveri d'ufficio che integrano la nozione generale di colpa grave ricavabile dall'elaborazione giurisprudenziale (in argomento cfr. anche Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 23/A del 1998 e sent. n. 56/A del 1997). Non va infatti trascurato che il grado di esigibilità di una condotta normativamente prevista va valutato "*in ragione delle condizioni concrete nelle quali è stato posto in essere il comportamento*" (Sez. II centr., sent. n. 637/2015) e tenuto conto dell'eventuale presenza di "*oggettive ed eccezionali difficoltà*" nello svolgimento dello specifico compito d'ufficio (Sez. III Centr., sent. n. 155/2020 e Sez. giur. Liguria, sent. n. 62/2022).

Una condotta diversa del Dimauro, ove non fossero state conferite le deleghe al dott. Tamburella, si sarebbe inevitabilmente tradotta nell'interruzione delle attività degli uffici con grave lesione del buon andamento e degli interessi pubblici e con conseguente danno erariale. Va quindi esclusa la gravità della colpa del dott. Dimauro.

In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, tutte le domande attoree vanno respinte.

5) - Nella fattispecie in esame, essendo stata esclusa la responsabilità

del convenuto, non può procedersi alla compensazione delle spese ma - ai sensi del comma 2 del medesimo art. 31 c.g.c.- le stesse devono regolarsi secondo la soccombenza. Pertanto, all'assoluzione del convenuto consegue la statuizione sul rimborso delle spese legali in suo favore, che possono quantificarsi complessivamente in euro 4.815,00 (quattromilaottocentoquindici/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e che vanno poste interamente a carico della Regione siciliana, amministrazione indicata come danneggiata in atto di citazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- assolve il convenuto da ogni addebito esposto in citazione;

- condanna la Regione siciliana, in persona del legale rappresentante, al pagamento - in favore del convenuto delle spese di giudizio, che sono quantificate complessivamente nell'importo di euro 4.815,00 (quattromilaottocentoquindici/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025

Il Magistrato estensore	**Il Presidente**
Francesco Antonino Cancilla	Salvatore Chiazzese
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositato in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 20 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(F.to digitalmente)